



Ordinanza n. 74 del 13/04/2018

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA E INTRODUZIONE DI BOTTIGLIE O CONTENITORI DI VETRO PER IL CONSUMO DI BEVANDE ALL'INTERNO DEL CAMPO SPORTIVO DI VIALE RINALDI N. 14 DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL TORNEO CALCISTICO "CITTA' DI REGGIOLO" NEL PERIODO DAL GIORNO 16 APRILE 2018 AL GIORNO 9 GIUGNO 2018.

IL SINDACO

Premesso che la Associazione Sportiva Dilettantistica "U.S. Reggiolo" ha presentato in data 13/04/2018 prot. n. 5400 comunicazione di svolgimento di una manifestazione sportiva calcistica denominata "Torneo Città di Reggiolo" che si terrà dal giorno 16 aprile 2018 al giorno 9 giugno 2018 presso il campo sportivo comunale "G. Rinaldi" sito in Reggiolo, Viale G. Rinaldi cn. 14;

Premesso che all'interno della manifestazione è previsto l'approntamento di servizio temporaneo di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;

Viste:

- la circolare del Capo della Polizia Gabrielli prot. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017;
- la circolare della Prefettura-UTG di Reggio Emilia prot. 0011849 del 27 settembre 2017;

Visto che appare di particolare rilievo il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro, che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, arrecando un danno al decoro cittadino e rendendo difficoltose le operazioni di pulizia da parte del gestore del servizio;

Ritenuto ai fini di prevenzione e di tutela della sicurezza urbana, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e di prevenire situazioni di grave pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica dei cittadini evitare che gli avventori escano dagli spazi di somministrazione di alimenti e bevande con bottiglie, ovvero recipienti in vetro o altri oggetti che possano potenzialmente costituire offesa e pericolo in caso di disordini come evidenziato dai recenti fatti di cronaca;

Considerata la necessità di assicurare il corretto svolgimento della manifestazione, al fine di prevenire situazioni di criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica causate dal consumo di bevande in recipienti in vetro che potrebbero concorrere a creare comportamenti pericolosi per l'incolumità pubblica;



Attesa altresì la necessità di disporre per le ragioni sopra esposte, il divieto di utilizzo di bottiglie e contenitori di vetro per il consumo di bevande nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;

Ritenuto di limitare l'efficacia del provvedimento per i tempi strettamente connessi alla manifestazione di cui in oggetto;

Visti

- Il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i, art. 50 comma 5, art. 54 comma 1 lett. c), che dispone "il Sindaco, quale Ufficiale di Governo sovrintende c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto;
- Il D.M. 5 agosto 2008 "Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione.";
- La Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;
- Il R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e successivo Regolamento di esecuzione R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- Il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e s.m.i.;
- La L.R. 25 giugno 1999, n. 12 e s.m.i.;
- Lo Statuto del Comune di Reggio;

ORDINA

Per le motivazioni meglio esposte in premessa:

1. Nelle giornate di svolgimento della manifestazione di cui in premessa, e quindi tutti i giorni dal 16 aprile 2018 al 9 giugno 2018, al gestore del servizio temporaneo di somministrazione di alimenti e bevande presente all'interno del campo sportivo comunale "G. Rinaldi", vie adiacenti e prospicienti, nonché alle altre associazioni e ai soggetti privati che a vario titolo partecipano o organizzano la manifestazione, il divieto assoluto di vendere bevande in recipienti di vetro;
2. Il divieto a chiunque, in qualsiasi forma, compresi gli approvvigionamenti attraverso distributori automatici, di introdurre bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro e similari - sia per uso personale che con l'intento di distribuirle a titolo gratuito - all'interno del campo sportivo comunale "G. Rinaldi";
3. Il divieto di cui ai precedenti punti non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvenga all'interno degli spazi deputati alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande;
4. L'efficacia del presente provvedimento è limitata alla manifestazione di cui in oggetto, tutti i giorni dal 16 aprile 2018 al 9 giugno 2018, senza distinzione di orario.

L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

La violazione alle disposizioni contenute nella presente ordinanza sono punite con sanzione da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e gli Agenti di Polizia Municipale e a chiunque spetti sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza;



COMUNE DI REGGIOLO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Il Sindaco

DISPONE

- che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi e sia trasmessa a:
 - Prefetto di Reggio Emilia;
 - Questore di Reggio Emilia;
 - Comando Carabinieri di Reggiolo;
 - Comando Polizia Municipale di Reggiolo;

Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, sezione di Parma, entro sessanta giorni dalla data di affissione all'Albo Pretorio Comunale di Reggiolo, o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal medesimo termine.

Reggiolo, 13/04/2018



Il Sindaco

Arch. Roberto Angeli